

**DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELL’IMPIANTO PISCINA COMUNALE DI VIA G. D’ANNUNZIO
(CIG: 9458524CEA)**

1. ENTE APPALTANTE

Comune di SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA

Piazza Umberto I° n.26, 64016 SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)

Tel. 0861/846501 (int. 207)

Posta Elettronica Certificata: pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it

La presente gara verrà espletata interamente in modalità telematica (in conformità a quanto disposto dall’art.58 del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i.) mediante l’utilizzo della piattaforma informatica della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata

La gestione e l’utilizzo della piattaforma, per quanto non disciplinato nel presente documento, avvengono nel rispetto del Regolamento UE n.910/2014, del D. Lgs. n.82/05, del D. Lgs. n.50/2016, nonché delle direttive dell’AGID.

Le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica ed ogni altra informazione utile per gli operatori economici ai fini dell’accesso e dell’utilizzo della stessa per la registrazione e la presentazione dell’Offerta sono descritte e richiamate nel disciplinare telematico allegato al presente atto.

2. OGGETTO DELL’APPALTO

2.1) Descrizione del servizio: L’oggetto della concessione riguarda la gestione dell’impianto natatorio di Via G. D’Annunzio, come da planimetrie e da relazione illustrativa allegate al presente disciplinare.

Le modalità, i termini e tutti i patti e le condizioni di svolgimento dei servizi in oggetto sono descritte compiutamente nel capitolato speciale d’appalto allegato alla determinazione a contrarre n.251 del 28/12/2022 (R.G.477).

2.2) Richiamo ai documenti di gara

L’esatta consistenza dell’impianto sportivo e le condizioni e modalità minime per la sua gestione sono previste nel relativo capitolato speciale d’appalto e in ogni altro atto e documento ivi richiamato dei quali il concessionario deve prendere completa ed esatta conoscenza.

La documentazione di cui sopra, così come il presente disciplinare di gara ed i relativi allegati, sono disponibili sulla piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni Città-Territorio Val Vibrata, raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata e sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, Bandi di gara e contratti.

2.3) Divisione in lotti: No

2.4) Durata dell’appalto:

La gestione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione con possibilità di rinnovo, su richiesta ed a totale discrezione della Stazione Appaltante, alle medesime condizioni per ulteriori 5 (cinque) anni. Le condizioni economiche del servizio rimarranno invariate per tutta la durata della concessione e, alla scadenza del predetto periodo, l’appaltatore ha l’obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del rapporto contrattuale, su richiesta dell’Ente, nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario, ai sensi dell’art.106, comma 11 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

2.5) Luogo di esecuzione delle prestazioni: Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) in Via G. D’Annunzio

2.6) Nomenclatura: Codice CPV: Codice CPV: 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi” di cui all’all. IX al D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

2.7) Codice C.I.G.: 9458524CEA

3. PREZZO E VALORE TOTALE DELLA CONCESSIONE

Ai fini di quanto previsto dall’art.167 del D. Lgs. n.50/2016 il valore della concessione ammonta € 120.000,00, annuali oltre IVA ai sensi di legge, pertanto l’importo complessivo della concessione (compreso un eventuale rinnovo) è pari ad € 1.200.000,00 oltre IVA ai sensi di legge, oltre a complessivi € 10.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 1.210.000,00, oltre IVA ai sensi di legge. L’affidamento in concessione dell’impianto comporta la corresponsione da parte dell’aggiudicatario di un canone annuo, così come offerto in sede di gara.

L'importo del canone mensile della concessione, a base di gara, è stato stimato in € 10.000,00 oltre IVA ai sensi di legge per un importo annuale di € 120.000,00 oltre IVA ai sensi di legge.

L'offerente dovrà proporre un rialzo percentuale da applicare sul canone annuale di concessione di cui sopra. Il pagamento del canone annuale sarà effettuato con le modalità previste dal capitolato di appalto (art.16) e dallo schema di convenzione ed in conformità alle norme vigenti.

Non saranno accettate offerte in diminuzione rispetto al valore indicato.

Come indicato all'art.16 del capitolato di gara, il *“canone costituisce parziale ristoro dei costi che saranno sostenuti nel corso della concessione per tutte le utenze necessarie alla gestione dell'impianto (gas metano, energia elettrica, acqua, etc.), che restano quali oneri a carico del Concedente Comune di Sant'Egidio alla Vibrata”*.

In merito alla concessione, non sussistono rischi di interferenza e, pertanto, non si è resa necessaria la predisposizione di apposito D.U.V.R.I. ai sensi dell'art.26 del D. Lgs. n.81/2008. Non è stato, pertanto, quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali che è pari a zero.

Si intendono a carico del concessionario ogni onere e responsabilità connessi all'assolvimento delle incombenze e degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto assumerà a tutti gli effetti il ruolo di “datore di lavoro” con disponibilità giuridica dell'impianto.

In conformità all'art.26 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., il concessionario in quanto possessore di disponibilità giuridica, assumerà la funzione e gli obblighi del “datore di lavoro” e dovrà redigere idoneo documento di valutazione dei rischi, considerando le opportune interferenze derivanti dalle attività previste nel capitolato di gara (es. organizzate dalle istituzioni scolastiche) e le altre attività proprie della gestione.

4.NORMATIVA DI RIFERIMENTO - PROCEDURA DI GARA – CHIARIMENTI - RISERVA

4.1. Procedura di gara

La gara verrà esplicitata con la procedura aperta, di cui al combinato disposto degli artt.164 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi e dell'art.95, commi 2 e 6, del medesimo decreto, mediante piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione di Comuni Città-Territorio Val Vibrata all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.40 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

4.2 Richieste di chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Appaltante tramite la piattaforma telematica raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata **entro e non oltre il giorno 01/02/2023 alle ore 13:00.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art.74 comma 4 del D. Lgs. n.50/2016, le risposte a tutte le richieste di interesse generale presentate in tempo utile verranno fornite **entro le ore 13:00 del giorno 03/02/2023** sulla piattaforma telematica. Non sono ammessi richiesta di chiarimenti telefonici.

Con la pubblicazione sulla piattaforma i chiarimenti si presumono conosciuti da tutti i partecipanti sui quali, pertanto, grava l'onere di costante monitoraggio.

4.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art.76, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016 , i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla piattaforma telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata l'indirizzo PEC e, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016.

Tutte le Comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici partecipanti alla procedura aperta si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma telematica utilizzata all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma

4.4 Eventuale revoca della procedura

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se, nelle more dei termini della presente procedura, tutti riportati nel presente disciplinare e nel bando di gara, le condizioni

economiche e finanziarie della Stazione Appaltante siano variate in modo da determinare modifiche sensibili alle condizioni che determinano la fattibilità economico-finanziaria dell'operazione per la Stazione Appaltante medesima.

Nel caso in cui si verificasse detta condizione prima della scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, la Stazione appaltante informa che revocherà la presente procedura di gara in autotutela non riconoscendo alcuna spesa ai partecipanti.

5. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, fermo restando che l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito ai sensi dell'art.32 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016.

6. SOPRALLUOGO

È fatto obbligo ai concorrenti, pena l'esclusione, di effettuare un sopralluogo sul luogo di esecuzione del servizio con l'assistenza di un tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante.

Il sopralluogo dovrà avvenire obbligatoriamente **entro e non oltre il 01/02/2023** nelle giornate di martedì e giovedì (dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00).

Il sopralluogo dovrà essere prenotato mediante l'invio di una richiesta al seguente indirizzo PEC pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it

Si precisa che i concorrenti interessati potranno effettuare il sopralluogo esclusivamente tramite uno o più dei seguenti soggetti:

- titolare o legale rappresentante della società/associazione/ecc.;
- soggetto comunque riconducibile alla struttura organizzativa dell'offerente secondo la relativa disciplina civilistica, munito di procura notarile o delega rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che specifichi l'incarico o la titolarità all'effettuazione del sopralluogo¹.

Si precisa che non è ammesso sopralluogo in rappresentanza di più operatori economici.

Si precisa, altresì, che in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti o da costituirsi, si considera sufficiente l'effettuazione del sopralluogo anche da parte di una sola delle imprese del raggruppamento (mandataria o mandante).

Al termine del sopralluogo obbligatorio sarà rilasciato ad ogni partecipante l'attestazione di avvenuto sopralluogo (All. D) che dovrà essere allegata obbligatoriamente, **a pena di esclusione**, alla documentazione di gara (Busta documentazione Amministrativa).

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

7.1 Requisiti soggettivi

Saranno ammessi alla gara:

- 1) associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, iscritte al registro nazionale Coni e che svolgono le loro attività senza fini di lucro;
- 2) discipline sportive associate;
- 3) consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione dei complessi sportivi;
- 4) gli operatori economici di cui all'art.45 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che abbiano finalità nei propri statuti attività di aggregazione e pratica sportiva;
- 5) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui sopra, i quali abbiano conferito - o si impegnano a conferire, prima della stipulazione del contratto - mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'art.48 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e all'art.92 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., per quanto compatibili.

E' fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell'art.48, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese, in più di un consorzio ordinario di concorrenti ex art.2602 Codice Civile od in più di un GEIE. Qualora tale situazione si verifichi si procederà all'esclusione della gara di tutti i raggruppamenti di consorzi o GEIE interessati.

¹Il soggetto dovrà presentare copia di documento di identità, nonché la visura camerale dalla quale si evincano i poteri di colui che ha rilasciato la procura notarile o la delega

E'altresi fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara singolarmente e allo stesso tempo quale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti ex art.2602 Codice Civile o di un GEIE; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e del raggruppamento o consorzio o GEIE al quale l'impresa partecipa.

Alla gara non sarà ammessa la compresenza di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legali rappresentanti. Qualora tale situazione accada, si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovino in dette condizioni.

Per la partecipazione alla presente gara dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti costituiti e costituendi si osservano le disposizioni di cui all'art.48 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e all'art.92 del DPR n.207/2010; inoltre, quanto alla documentazione ed alle dichiarazioni da produrre, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta e più in generale alle condizioni ed ai requisiti di partecipazioni, si applicano le prescrizioni contenute nel successivo art.10 del presente disciplinare.

Per i consorzi stabili si applicano le prescrizioni di cui all'art.45 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e all'art.94 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso di consorzi di cui all'art.48 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., deve essere indicato per quali consorziati il consorzio concorre e, relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione delle prestazioni non possono essere diversi da quelli indicati.

Anche i consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. dichiarano di concorrere, devono possedere a pena di esclusione i requisiti generali per la partecipazione alle gare di appalto di cui al primo comma del presente articolo e produrre, in sede di offerta, le dichiarazioni di cui al successivo art.10.1 del presente disciplinare nell'ambito dei documenti da inserire nella Busta amministrativa.

Ai soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui al D. Lgs. 23 luglio 1991, n.240, si applicano le disposizioni e le prescrizioni vevolevoli per le riunioni d'imprese.

7.2 Requisiti di ordine generale necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto

(vedi Parte III e VI DGUE)

Per essere ammessi alla gara, i soggetti partecipanti, alla data di pubblicazione del bando di gara, non devono incorrere in una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e di ogni altra condizione di interdizione per partecipare alle gare per l'affidamento di appalti pubblici e concessioni, ovvero:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo sub-appaltatore nei casi di cui all'art.105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art.416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art.74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, dall'art.291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 e dall'art.260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art.2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt.317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art.2635 del Codice Civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli artt.648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art.1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n.109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n.24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art.67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt.88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'art.34-bis, commi 6 e 7, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159;
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art.179, settimo comma, del Codice Penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art.48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art.8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande;
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
 - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016;
 - b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt.110 del presente Codice e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n.267;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art.67 del D. Lgs. n.50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 8 giugno 2001 n.231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di sub-appalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art.17 della legge 19 marzo 1990, n.55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art.17 della legge 12 marzo 1999 n.68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n.203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'artt.2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Valgono le ulteriori disposizioni di cui all'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, alla data di pubblicazione del bando di gara, non devono, inoltre, incorrere in alcuna delle ulteriori cause di esclusione previste da specifiche disposizioni normative, dichiarando:

1. che nei confronti del titolare o del direttore tecnico (*se si tratta di impresa individuale*); dei soci o del direttore tecnico (*se si tratta di società in nome collettivo*), dei soci accomandatari o del direttore tecnico (*se si tratta di società in accomandita semplice*); dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, *se si tratta di altro tipo di società o consorzio*, incluso il dichiarante, non è in corso alcuna delle cause ostative di cui all'art.32-quater del C.P. né in altra situazione di impedimento all'affidamento di contratti pubblici;

2. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art.1-bis, comma 14, della legge 17 ottobre 2001, n.383, e successive modificazioni, oppure di essersi avvalso dei piani di individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge 17 ottobre 2001, n.383, e successive modificazioni, e che il periodo di emersione si è concluso;
3. di non essere incorso nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall'art.44 del D. Lgs. 25/07/1998, n.286 recante "*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" per avere posto in essere gravi atti o comportamenti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ai sensi dell'art.43 dello stesso D. Lgs.;
4. di non essere incorso nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall'art.41 del D. Lgs. 11/04/2006, n.198, recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art.6 della L. 28 novembre 2005, n.246*", per avere posto in essere gravi atti, patti o comportamenti discriminatori che abbiano prodotto un effetto pregiudizievole nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori in ragione del loro sesso, ai sensi degli articoli 25 e 26 dello stesso decreto legislativo;
5. di non essere incorso nell'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.6 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii. oppure l'estensione, negli ultimi 5 anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure irrogate nei confronti di un convivente;
6. l'assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla presente procedura di affidamento;
7. l'assenza di provvedimenti interdittivi di cui all'art.21, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.472.

Inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art.37 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.122).

In caso di servizi rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art.1, della Legge 6 novembre 2012, n.190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "*white list*") istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016).

7.3 Requisiti di ordine speciale: idoneità professionale (vedi All. C)

Per essere ammessi alla presente procedura, i soggetti partecipanti, alla data di pubblicazione del bando di gara ed alla data di presentazione dell'offerta, devono essere iscritti in uno dei registri di cui all'art.83, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e precisamente:

- 1) (se trattasi di soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., ai sensi del D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581, e s.m.) nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente, indicando il numero e la data di iscrizione, l'oggetto sociale, le generalità complete del titolare o del direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico - se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico - se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci - se si tratta di altro tipo di società;
- 2) (se trattasi di società ed associazioni sportive dilettantistiche) nell'apposito registro indicando il numero e la data di iscrizione e le generalità del/i legale/i rappresentante/i e le proprie finalità;
- 3) (se trattasi di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva) nell'elenco degli operatori riconosciuti dal C.O.N.I., indicando il numero e la data di riconoscimento e le generalità del/i legale/i rappresentante/i.

7.4 Requisiti di ordine speciale: requisiti economico-finanziari

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

1. *requisiti di capacità economica e finanziaria* (vedi All. C) di cui all'art.83, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n.50 e s.m.i., al fine di verificare la persistenza della solidità economica del concorrente:

- ammontare del fatturato globale d'impresa complessivo negli ultimi tre esercizi anteriori a quello di pubblicazione del bando (2017, 2018 e 2019), non inferiore ad euro 264.000,00 al netto dell'I.V.A. riferito a servizi analoghi a quello del presente appalto (gestione di impianti sportivi natatori pubblici e/o privati).

Gli anni 2020 e 2021 non vengono presi in esame stante la sospensione operata dal D.P.C.M. 04/03/2020 e dai decreti seguenti che hanno imposto la chiusura degli impianti sportivi.

Si specifica che in caso di Associazione Temporanea d'Impresa (A.T.I.) il requisito del fatturato di cui al presente punto può essere posseduto cumulativamente dalle imprese partecipanti.

L'ammontare dei servizi anzidetti deve essere desunto:

- dalle dichiarazioni annuali I.V.A. (*se trattasi di imprese individuali, di società di persone, di consorzi di cooperative, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili*);
- dai bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e delle relative note integrative e di deposito (*se trattasi di società di capitali*);
- dai bilanci (*se trattasi di associazioni di promozione sociale o di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva, cooperative sociali*).

La concedente si riserva di verificare il possesso, in capo ai concorrenti, del requisito di cui sopra, mediante l'acquisizione di copia dei documenti contabili anzidetti, pena l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione o dalla concessione, nel termine all'uopo impartito.

Il concorrente, se richiesto, dovrà accompagnare le copie dei documenti contabili, dichiarate conformi all'originale:

- a) con l'indicazione della/e specifica/che sezione/i dei predetti documenti dalla/e quale/i siano stati attinti i dati relativi all'importo dei servizi resi nel settore sportivo, congruo rispetto a quello oggetto della dichiarazione sostitutiva;
- b) qualora la sezione sub a) non riporti tale ripartizione dei servizi resi, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, formulata dal collegio dei Sindaci o (se il concorrente non ne sia dotata) dal titolare o dal legale rappresentante, che ripartisca la cifra relativa ai servizi complessivamente resi tra le varie attività svolte dal concorrente, con specifica indicazione dell'ammontare dei servizi sportivi.

I documenti dovranno essere presentati su richiesta della stazione appaltante, per le verifiche previste dalle norme vigenti. In ogni caso il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara dovrà presentare la documentazione comprovante i requisiti dichiarati.

Inoltre la capacità economica e finanziaria adeguata all'oggetto dell'affidamento, deve essere attestata da idonee referenze di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385 in relazione al valore del contratto. In caso di partecipazione di raggruppamenti di concorrenti, le dichiarazioni delle banche devono essere presentate da ciascun partecipante.

2. *Requisiti di capacità tecniche e professionali* (vedi All. C) di cui all'art.83, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., per garantire che i concorrenti possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire la concessione con un adeguato standard di qualità:

- aver gestito, con buon esito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi quali la risoluzione contrattuale), negli ultimi cinque anni anteriori a quello di pubblicazione del presente bando, almeno due servizi identici a quello della presente procedura presso Enti Pubblici e/o privati (gestione di impianti sportivi natatori).

I servizi svolti dovranno risultare da dichiarazione, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art.46 del T.U. sulla documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n.445/2000) nella quale dovranno essere specificati gli Enti committenti, il periodo di prestazione del servizio, la tipologia del servizio prestato, il corrispettivo e l'esito positivo. Si specifica che in caso di Associazione Temporanea d'Impresa (A.T.I.) il requisito di cui al presente punto deve essere posseduto dall'Impresa Capogruppo/Mandataria, a pena di esclusione.

Le certificazioni o le dichiarazioni dovranno essere rese in conformità al presente disciplinare e, comunque, contenere le indicazioni ivi prescritte.

Qualora i servizi fossero prestati in proprio, e comunque in ogni caso in cui fossero oggetto di dichiarazione sostitutiva, il relativo importo dovrà corrispondere al valore complessivo degli idonei documenti fiscali emessi, nel periodo di riferimento, per le prestazioni erogate, oppure al totale delle quote associative versate, nel medesimo periodo, dagli utenti del servizio.

I documenti dovranno essere presentati su richiesta della concedente, per le verifiche previste dalle norme vigenti. In ogni caso il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara dovrà presentare la documentazione comprovante i requisiti dichiarati.

Non saranno ammessi alla gara i candidati non in possesso dei requisiti richiesti.

I soggetti partecipanti, se non in possesso dei requisiti riferiti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, potranno servirsi dei requisiti di altro soggetto idoneo, mediante l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili (di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt.47 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e da 92 a 94 del D.P.R. n.207/2010.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art.47 del D. Lgs. n.50/2016, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art.45, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 e, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7.6 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici (o aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o GEIE), si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt.47 e 48 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e da 92 a 93 del DPR n.207/2010.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso; in caso di frazionamento dovrà essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria/capogruppo, ai sensi dell'art.83, comma 8. del D. Lgs. n.50/2016.

7.7 Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia

Ai sensi dell'art.62 del D.P.R. n.207/2010, alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Per queste imprese, la qualificazione di cui al codice approvato con D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Esse si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

8. SUB-CONCESSIONE

È vietata ogni forma di sub-concessione, totale o parziale, di diritto o di fatto, del servizio oggetto del presente disciplinare o della gestione ad esso relativa, pena la decadenza dalla concessione e la susseguente nullità del contratto.

9. AVVALIMENTO (vedi parte II lett. c) DGUE)

Ai sensi dell'art.89 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art.45 del D. Lgs. n.50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art.83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art.89, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art.89, comma 7 del D. Lgs. n.50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art.80, comma 12 del D. Lgs. n.50/2016.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art.89, comma 3 del D. Lgs. n.50/2016, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In caso di avvalimento, dovranno essere allegati:

- a) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III ed alla parte VI, con cui dichiara;
 - il possesso da parte di quest'ultima dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs.50/2016 e s.m. ei. (mediante la compilazione della parte III del DGUE specifico, oppure da rendere mediante i modelli 4-II e 4-III);
 - l'obbligo verso l'offerente e verso l'amministrazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (mediante la compilazione dell'apposita sezione del DGUE specifico, oppure da rendere mediante il modello 4-II);
 - che non partecipa alla procedura in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo con una delle imprese che partecipano alla gara (mediante la compilazione dell'apposita sezione del DGUE specifico, oppure da rendere mediante il modello 4-II);
- b) allegato "C" a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni relative al possesso dei requisiti di idoneità professionale oltre ai requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale oggetto di avvalimento;
- c) contratto di avvalimento, sottoscritto dalle parti, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art.89 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- d) Passoe dell'impresa ausiliaria;

Inoltre, in caso di soggetti ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":

- e) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 4 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art.37 del D.L. n.78/2010, conv. in L. n.122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

La documentazione di cui sopra dovrà essere inserita nella busta Documentazione amministrativa sulla piattaforma telematica utilizzata.

10. DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alla gara in oggetto dovrà pervenire tramite portale telematico predisposto dalla C.U.C. – Unione Comuni Val Vibrata all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata, entro il termine perentorio **delle ore 13:00 del giorno 09/02/2023**, pena l'esclusione.

La documentazione dovrà essere contenuta in tre distinti file formato .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip).

I file dovranno avere i nomi di seguito indicati:

- Documentazione amministrativa;
- Offerta tecnica;
- Offerta economica;

10.1 Contenuto della busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutti i file della Documentazione Amministrativa, predisposti secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare di gara, dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf, firmato digitalmente:

1) Istanza di ammissione alla gara (All.A), in bollo, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda deve essere presentata e sottoscritta dalla mandataria/capofila;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n.50/2016, la domanda è presentata dal consorzio medesimo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quarter, del D.L. n.5/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009 n.33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quarter, del D.L. n.5/2009 la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di un organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;

- se trattasi di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro, costituito a norma della Legge 25 giugno 1909, n.422 e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n.1577, e successive modificazioni, ovvero di consorzio tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n.443 (di cui all'art.45, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.); oppure se trattasi di consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortili ai sensi dell'art.2615-ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (di cui all'art.45, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.), il concorrente deve indicare la denominazione, la sede legale e la ragione sociale dei consorziati per i quali intende concorrere;
- gli operatori economici, inoltre, devono dichiarare di essere informati, in riferimento alla tutela della riservatezza dei dati personali, che:
 - i dati personali contenuti nell'offerta e nella documentazione annessa verranno trattati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa dell'Unione, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
 - il trattamento dei dati potrà avvenire anche mediante strumenti automatizzati, e da parte di soggetti che gestiscano servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto all'ente, per conto e previa autorizzazione dello stesso;
 - la comunicazione e la diffusione dei dati personali saranno effettuate nei confronti dei soli soggetti autorizzati da norme di legge o di regolamento, o dei soggetti pubblici (esclusi gli enti pubblici economici) per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in quest'ultimo caso previa comunicazione al Garante;
 - l'offerente ha i diritti contemplati dagli artt.11 e 12 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), da esercitare con le modalità ivi indicate.

2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) specifico (All. B), di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, messo a disposizione in formato editabile, comprendente le informazioni aggiuntive riportate nei modelli di dichiarazione allegati (Modelli da 1 a 4).

Nel caso in cui il concorrente utilizzasse il modello base di DGUE ministeriale, dovrà integrare lo stesso con le informazioni mancanti, allegando le dichiarazioni rese sui modelli (Modelli da 1 a 4) messi a disposizione dalla Stazione Appaltante.

Si precisa che:

- *nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva²*, il DGUE deve essere presentato:
 - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- *in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda*, le dichiarazioni di cui all'art.80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art.80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE è strutturato come di seguito specificato nel dettaglio:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

In caso di mancato ricorso al DGUE fornito dalla Stazione Appaltante il concorrente dovrà integrare lo stesso con le informazioni riportate nel modello messo a disposizione, nella parte I.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

In caso di mancato ricorso al DGUE fornito dalla Stazione Appaltante, l'operatore economico dovrà integrare lo stesso con le informazioni riportate nel modello messo a disposizione, nella sezione parte II lett. a).

Il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, in questa sezione, contiene le dichiarazioni riguardanti i raggruppamenti temporanei di imprese.

²Consorzi ordinari di concorrenti; aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete; soggetti che hanno stipulato il contratto di GEIE.

Parte II – Avvalimento – sub. C

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C: il concorrente indica la denominazione del soggetto ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Parte II – Subconcessione – sub. D

In caso di ricorso alla subconcessione si richiede la compilazione della sezione D: il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrervi, indica l'elenco delle prestazioni che intende affidare a terzi.

Il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante contiene le dichiarazioni di cui ai punti precedenti nella parte II sub D).

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dalle Sez. A-B-C-D.

Parte IV – Criteri di selezione

Per quanto riguarda le dichiarazioni di cui alle sezioni A, B a C, l'operatore vi provvede mediante l'allegazione – nella busta amministrativa – dell'Allegato C) - Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione.

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati

Questa parte non deve essere compilata.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste dal presente disciplinare e non comprese nelle precedenti parti del DGUE messo a disposizione dalla *Stazione Appaltante* mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di mancato ricorso al DGUE fornito dalla Stazione Appaltante, il concorrente dovrà integrare lo stesso con le informazioni riportate nel modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante nella sezione sopra indicata.

Si raccomanda di utilizzare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante in quanto il modello, disponibile alla pagina web <https://ec.europa.eu/tools/esp/>, o disponibile su una qualsiasi altra piattaforma telematica, è largamente incompleto e non prevede diversi motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né prevede informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che la normativa italiana impone come indispensabili.

In caso di mancato utilizzo del DGUE specifico messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (punto 2), dovrà essere prodotto il seguente documento (punto 2.1) e relativi modelli integrativi allegati (Modelli da 1 a 4)

2.1) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, non comprendente tutte le informazioni aggiuntive riportate nei modelli di dichiarazione allegati (Modelli da 1 a 4). Valgono anche qui le disposizioni testé esposte nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda.

Al DGUE generico di cui sopra dovranno essere allegate le seguenti dichiarazioni integrative:

- a) Dichiarazione relativa all'assenza di cause di esclusione ex art.80 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (Mod. 1), resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal legale rappresentante dell'offerente (firmatario/sottoscrittore dell'offerta da parte del soggetto concorrente³), oppure dal legale rappresentante dell'impresa consorziata indicata dal consorzio come esecutrice della prestazione, oppure dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, nel caso di avvalimento, munito dei poteri necessari ad impegnare l'impresa per tutti gli atti e gli effetti giuridici derivanti dal bando di gara, corredata da copia del documento di identità del dichiarante, attestante:
- l'assenza di cause di esclusione personali ex art.80, commi 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.⁴, e di cause di esclusione riferite all'azienda ex art.80, commi 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'elencazione specifica;

³Mandante e mandatario per i R.T.C. e soggetti assimilabili.

⁴Ai sensi del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016, il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art.80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Nell'ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse, le stazioni appaltanti richiedono, alle imprese concorrenti, l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

- l'assenza di cause ostative di cui all'art.32-quater del C.P. o di altra situazione di impedimento all'affidamento di contratti pubblici;
- di essere in regola con le norme di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 17 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni (piani individuali di emersione);
- di non essere incorso nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall'art.44 del D. Lgs. 25/07/1998, n.286 recante "*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*";
- di non essere incorso nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall'art.41 del D. Lgs. 11/04/2006 n.198, recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246*";
- l'assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano l'esclusione dalla presente procedura di affidamento;
- l'assenza di provvedimenti interdittivi di cui all'art.21, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n.472.

Si precisa che le imprese consorziate indicate dal consorzio come esecutrici della prestazione, nonché le imprese ausiliarie, nel caso di avvalimento, dovranno presentare a loro volta una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ex art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e l'assenza delle ulteriori cause di esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto di cui sopra;

- b) Attestazione di accettazione delle clausole del bando e disciplinare di gara e in merito alle posizioni contributive (Mod. 2) resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal legale rappresentante dell'offerente (firmatario/sottoscrittore dell'offerta da parte del soggetto concorrente⁵);
- c) Attestazione per la presentazione dell'offerta da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o soggetti assimilabili costituiti o non costituiti di tipo orizzontale (Mod. 3 o 3 bis) resa, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dai legali rappresentanti dei soggetti componenti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti da costituire o già costituiti;
- d) Dichiarazioni per l'avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, ai sensi dell'art.89, commi 1 e 3, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (Mod. 4) rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal legale rappresentante dell'offerente (Mod. 4-I) e dal legale rappresentante del soggetto ausiliario (Mod. 4-II e 4-III).

3) Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione (All.C) resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal legale rappresentante dell'offerente (firmatario/sottoscrittore dell'offerta da parte del soggetto concorrente⁶), con la quale attesta:

- il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art.7.3;
- il possesso dei requisiti di qualificazione relativi alla capacità economica e finanziaria di cui all'art.7.4;

4) Dichiarazione sottoscritta digitalmente **di almeno due (2) Istituti bancari o intermediari autorizzati** ai sensi dei D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385, attestante l'adeguata capacità finanziaria ed economica dell'impresa concorrente (documentazione attestante l'affidabilità economico-finanziaria dell'impresa). Per i raggruppamenti dovrà essere presentata da ciascun componente.

5) Dichiarazione relativa ad aver svolto, con buon esito negli ultimi cinque anni anteriori a quello di pubblicazione del bando almeno due servizi identici a quello della presente procedura presso Enti pubblici e/o privati, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 dal legale rappresentante dell'offerente (firmatario/sottoscrittore dell'offerta da parte del soggetto concorrente⁷);

6) Attestazione di avvenuto sopralluogo ove dovrà svolgersi il servizio (All. D), controfirmata dal funzionario all'uopo incaricato, con la quale il dichiarante attesta:

- di aver effettuato in data odierna il sopralluogo nelle sedi oggetto del servizio e di aver preso visione delle caratteristiche delle stesse e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento dei servizi e sulla determinazione del prezzo e di aver preso altresì coscienza di tutti gli elementi necessari per la predisposizione dell'offerta e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta stessa;

⁵Mandante e mandatario per i R.T.C. e soggetti assimilabili

⁶Mandante e mandatario per i R.C.T. e soggetti assimilabili.

⁷Mandante e mandatario per i R.C.T. e soggetti assimilabili.

- di aver letto e compreso in ogni suo punto il bando di gara e relativi allegati;
- di aver compreso la tipologia di contratto che verrà stipulato;

7) Garanzia provvisoria di cui all'art.12 del presente disciplinare di gara (da produrre in originale sottoforma di documenti informatici, ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 sottoscritto con firma digitale dall'obbligato principale (ditta partecipante) e dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare la Compagnia assicuratrice emittente, ovvero, sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione digitale), secondo le modalità previste dall'art.22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82), ai sensi dell'art.93 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 2%⁸ del valore totale presunto della concessione per la sua intera durata, ovvero € **24.200,00** costituita da fideiussione⁹ bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nel registro speciale di cui all'art.107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente e, ad eccezione delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una fideiussione bancaria/una polizza assicurativa fideiussoria/una fideiussione relativa alla cauzione definitiva, in favore dell'ente titolare dell'intervento, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, avente validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo stabilito dal presente bando per la ricezione delle offerte, conforme allo schema tipo 1.allegato al D.M. 123/2004.¹⁰

Alla cauzione dovrà essere allegata **dichiarazione** di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, ovvero di un intermediario finanziario come sopra qualificato, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria ovvero una fideiussione relativa alla cauzione definitiva, in favore dell'Ente titolare dell'intervento, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione;

8) Copia della ricevuta di versamento della contribuzione di cui all'art.1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.266 dell'importo di € **140,00**, ai sensi della delibera ANAC n.830 del 21/12/2021, indicando, oltre all'importo, il codice fiscale del contribuente e il Codice CIG dell'intervento;

9) Passoe, debitamente firmato, **rilasciato dal sistema AVCPass** al concorrente, registratosi al servizio accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizio ad accesso riservato-AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.

Nel caso di imprese che si sono impegnate a costituire un raggruppamento temporaneo di imprese in caso di aggiudicazione, i documenti di cui ai punti 5, 6 e 7 e 8 dovranno essere unici per il raggruppamento.

10.2 Contenuto della busta OFFERTA TECNICA

Tutti i file dell'Offerta Tecnica, predisposti secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare di gara, dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. firmato digitalmente:

Nella busta devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara:

1. il progetto organizzativo e gestionale redatto seguendo la tabella di valutazione dell'offerta tecnica di cui all'art.13.

2. la specifica delle professionalità del personale da impiegare.

⁸O la percentuale che si ottiene applicando le riduzioni di cui all'art.93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., qualora il concorrente ne abbia diritto, possedendo i requisiti necessari.

⁹Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti la fideiussione dovrà essere intestata sia al soggetto designato quale capogruppo sia ai mandanti e sottoscritta dai rispettivi titolari o legali rappresentanti. Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti già costituiti la fideiussione dovrà essere intestata al raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del mandatario o capogruppo.

¹⁰La cauzione sarà restituita nei seguenti modi:

- a) ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione provvisoria;
- b) al concorrente aggiudicatario, all'atto della stipulazione dei due contratti

Dalla documentazione contenuta nell'offerta tecnica deve essere possibile ricavare tutti gli elementi utili ai fini della sua valutazione, sulla base dei criteri di aggiudicazione indicati nei criteri di cui alla tabella dell'art.13.

Il progetto organizzativo e gestionale di cui al punto 1. del presente articolo dovrà trovare riscontro nel Piano Economico Finanziario (PEF) predisposto dal concorrente che sarà contenuto nell'offerta economica e dovrà dare indicazione circa la consistenza dell'impegno futuro nella promozione di gestione dell'impianto.

Il progetto organizzativo e gestionale dovrà prevedere anche lo schema di piano di manutenzione dell'impianto, da utilizzare per la redazione del vero e proprio piano di manutenzione di cui all'allegato capitolato di servizio, in caso di aggiudicazione della concessione. Esso dovrà contenere altresì la metodologia che si intende seguire per il miglioramento dei servizi da offrire.

Tale documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente:

- dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o consorzio;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituito, da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario già costituito, dal solo rappresentante dell'impresa capogruppo al quale sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (per atto pubblico o scrittura privata autenticata) dalle altre imprese raggruppate, a condizione che venga allegato il mandato in originale o in copia autenticata nei documenti allegati all'offerta.
- da un procuratore del legale rappresentante a condizione che venga allegato, in originale o in copia autenticata, l'atto di procura in cui sia fatto espresso riferimento alla presente gara.

A pena di esclusione dalla gara tutta la documentazione amministrativa e tutti i documenti dell'offerta tecnica non devono contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione e considerazione di carattere economico.

10.3 Contenuto della busta OFFERTA ECONOMICA

Tutti i file dell'Offerta Economica, predisposti secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare di gara, dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. firmato digitalmente:

Nella busta telematica dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

1) dichiarazione relativa all'offerta economica, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, da redigersi preferibilmente in conformità ai modelli allegati (All. E e E-bis), indicante:

- a. l'importo dei costi interni per la sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art.26, comma 3, quinto periodo, del D. Lgs. n.81/2008 (Consiglio di Stato, sentenza Adunanza Plenaria 20 Marzo 2015, n.3);
- b. l'importo dei propri costi della manodopera, ai sensi dell'art.95, comma 10, del D. Lgs. n.50/2016;
- c. il rialzo percentuale applicato sul prezzo posto a base di procedura;

2) il Piano Economico-Finanziario (PEF) della concessione, indicante chiaramente, tra l'altro, il canone proposto dal concessionario al concedente per l'intera durata della concessione, corredato da una parte descrittiva contenente le ipotesi e le previsioni alla base dei dati espressi nel conto economico. Esso dovrà inoltre indicare esplicitamente le singole voci della gestione; dovrà essere compilato tenendo conto dei costi di mercato (personale, materiali di consumo, prodotti quali cloro, etc.) alla data di dieci giorni precedenti alla presentazione dell'offerta.

In caso di discordanza tra l'importo indicato e quello derivante dal rialzo, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'amministrazione.

Sia l'importo offerto sia il rialzo dovranno essere indicati sia in numeri sia in lettere. In caso di discordanza tra i due valori, sarà ritenuto valido quello indicato in lettere.

Il rialzo percentuale applicato dovrà essere indicato con un numero massimo di cifre decimali pari a due numeri dopo la virgola.

La Dichiarazione relativa all'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o da suo procuratore e non potrà presentare correzioni di sorta che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura. In caso di raggruppamento costituendo, la documentazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento.

Precisazioni sull'imposta di bollo

Il pagamento della imposta di bollo del valore di € 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della Stazione appaltante (campo 5: Comune di Sant'Egidio alla Vibrata P. IVA. 00196900674);
- del codice ufficio o ente (campo 6: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento);
- del codice tributo (campo 11: 456 T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo - Gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione della piscina comunale - CIG: 9458524CEA);

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare copia informatica dell'F23 pagata una sola volta indipendentemente dal numero di componenti. Nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, l'istanza deve essere presentata da ciascun componente del raggruppamento.

Sia per l'istanza di partecipazione sia per l'offerta economica si richiede il pagamento dell'imposta di bollo.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica ed all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n.50/2016.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale adire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art.48, comma 4 del D. Lgs. n.50/2016) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art.83, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

I concorrenti dovranno dimostrare la prova dell'avvenuta costituzione della garanzia a corredo dell'offerta, di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 2% (due per cento) del valore totale della concessione e quindi precisamente pari ad **euro 24.200,00** fatto salvo quanto di seguito specificato in ordine alla riduzione.

La garanzia a corredo dell'offerta deve essere:

- rilasciata a favore del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata;
- conforme alle prescrizioni di cui all'art.93 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- conforme al relativo Schema Tipo 1.1 o 1.1.1 di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n.31;
- firmata da entrambe le parti contraenti (Garante e Contraente).

La garanzia deve essere valida per almeno 180 giorni naturali, successivi, continui dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Si precisa che la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Essa è svincolata ai concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Nell'ipotesi di imprese che si sono impegnate a costituire un raggruppamento di imprese o un consorzio ordinario di concorrenti, in caso di aggiudicazione, la polizza fideiussoria dovrà essere intestata al RTI/consorzio costituendo ed essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascuna delle società appartenenti al raggruppamento o al consorzio.

La cauzione dovrà altresì contenere l'impegno di un istituto bancario o assicurativo disposto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art.103 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario della gara.

Nell'ipotesi di imprese che si sono impegnate a costituire un raggruppamento di imprese o un consorzio ordinario, in caso di aggiudicazione, tale impegno dovrà essere intestato al RTI/consorzio costituendo ed essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascuna delle società appartenenti al raggruppamento o al consorzio.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art.93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art.45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D. Lgs. n.50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art.93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n.50/2016, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È ammessa la facoltà di avvalersi, per le incombenze di cui sopra, di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D. Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro. Valgono anche per questa ipotesi le specifiche previsioni descrittive per le fideiussioni assicurative e bancarie.

Tutte le fideiussioni devono essere accompagnate da adeguata documentazione o dichiarazione sostitutiva (corredata da documento di riconoscimento in corso di validità) dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. n.82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La valutazione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell'art.77 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di seguito indicati applicando, secondo le specificazioni contenute nel disciplinare di gara, il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G al D.P.R. n.207/2010 ed attenendosi alle Linee Guida n.2 dell'ANAC.

L'attribuzione dei punteggi viene effettuata come di seguito:

a) Offerta tecnica: max punti 70;

b) Offerta economica: max punti 30.

Il punteggio dell'offerta è attribuito sulla base dei criteri di valutazione ed i relativi pesi proposti, elencati nella sottostante tabella.

OFFERTA TECNICA		PESI	TOTALE
I. CAPACITA' GESTIONALE (T)			Max 18
I.A	Anzianità di gestione impianti natatori* <i>*1 punto per ogni ulteriore anno di gestione oltre i 5</i>	5 anni= 3 punti 10 anni= 8 punti	8
I.B	Anzianità di affiliazione FSN (Federazione Sportiva Nazionale)* o EPS (Enti di Promozione Sportiva)** <i>*0,50 punti per ogni anno di anzianità per FSN ** 0,30 punti per ogni anno di anzianità per EPS</i>	per affiliazione a FSN 10 anni=5 punti 20 anni= 10 punti per affiliazione a EPS 10 anni=3 punti 20 anni =6 punti	10
II. PROGRAMMA GESTIONALE (D)			Max 3
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, un dettagliato programma di tutte le attività che verranno realizzate nell'impianto natatorio, con il principale obiettivo del pieno utilizzo dello stesso:			
II.A	Programmazione generale e settimanale delle attività con distinzione per fasce di età e categorie di utenze		1
II.B	Organizzazione di eventi sportivi che valorizzino il territorio, organizzazione di eventi serali con ingressi gratuiti nel periodo estivo		1
II.C	Organizzazione e gestione delle attività sportive e complementari che si intendono praticare nell'impianto, anche tramite accordi con le Società affiliate alla FIN		1
III. PROGRAMMA MANUTENTIVO (D)			Max 3
Al fine della valutazione, il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, un progetto di massima che dimostri chiaramente e coerentemente gli interventi di manutenzione ordinaria che si prevede di realizzare durante la durata della concessione, indicando per ciascun anno: gli interventi che si presume di realizzare, le modalità di effettuazione, la pianificazione temporale dei primi 5 anni della concessione ed eventualmente degli ulteriori 5 anni della concessione			3
IV. PROGRAMMA ORGANIZZATIVO (D)			Max 3
La valutazione riguarderà le modalità organizzative di conduzione dell'impianto (organizzazione del personale, qualifica degli istruttori e degli allenatori), nonché la gestione dei servizi di custodia e di pulizia dello stesso. Nell'assegnazione dei punteggi si darà maggior peso al modulo organizzativo che dimostrerà di addivenire ad una gestione efficiente ed			

efficace dell'impianto			
IV.A	Programmazione delle pulizie e dei servizi di custodia e pulizia (con particolare riguardo alla metodologie utilizzate ed alla pianificazione temporale)		1
IV.B	Organizzazione del personale (dovranno essere indicati gli orari ed i turni che si intende assegnare a tutto il personale, con indicazione delle mansioni e di eventuali funzioni straordinarie).		1
IV.C	Informatizzazione del servizio, comunicazione e marketing. Il concorrente dovrà fornire una relazione dettagliata sulle tecnologie e gli strumenti che intende adottare per migliorare la fruizione dei servizi con particolare riferimento alle forme di comunicazione e marketing		1
V. ATTIVITA' IN FAVORE DI GIOVANI, DISABILI, ANZIANI ED ATTIVITA' INNOVATIVE (D)			Max 6
V.A	Attività in favore di particolari categorie: nell'attribuzione del punteggio si terrà conto del numero e delle modalità di svolgimento delle attività in favore dei giovani, dei disabili e degli anziani con tariffe agevolate attraverso sconto sui prezzi offerti nell'offerta economica		3
V.B	Attività promozionali: verranno premiate quelle proposte che conterranno indicazioni sulle attività promozionali per aumentare la pratica dell'attività motoria in acqua e sulle azioni da porre in essere per incrementare il numero degli utenti, favorendo la diffusione dell'attività sportiva natatoria, anche mediante attività innovative da svolgersi in acqua		3
VI. INTERVENTI MIGLIORATIVI (D e T)			Max 37
Interventi migliorativi, volti al risparmio energetico ed al consumo di acqua			
VI.A	Individuazione di soluzioni migliorative finalizzate al risparmio di gas metano, per mantenere la temperatura imposta dalle norme, sia nelle vasche di nuoto che per l'acqua calda sanitaria, attraverso investimenti a totale carico del concessionario (Fotovoltaico – Geotermico – cogenerazione - accumulatori di acqua calda prodotta da sistema proposti ed eventuale batterie di accumulo elettrico - sistemi di recupero calore dall'acqua di ricambio acqua tra quella che entra e quella che esce)		22
VI.B	Individuazione di soluzioni migliorative finalizzate al risparmio di energia elettrica per il funzionamento dell'impianto tecnologico, dell'illuminazione degli ambienti per produzione di aria calda (asciuga capelli) etc., con investimenti a totale carico del concessionario (luci a LED anche con rilevazione di presenza)		8
VI.C	Individuazione di soluzioni migliorative finalizzate al risparmio di acqua potabile per ricambio acqua nelle vasche nuoto e per uso delle docce al servizio degli utenti		2
VI.D	Tempi di completamento degli investimenti proposti dal verbale di consegna dell'impianto Entro 12 mesi punti 1 Entro 9 mesi punti 3		5

Entro 6 mesi punti 5		
TOTALE PESI OFFERTA TECNICA		70

OFFERTA ECONOMICA	PESI	TOTALE
rialzo percentuale sul canone annuale di concessione di € 120.000,00	24	
Prezzo proposto per le tariffe (mattina e pomeriggio)	6	
TOTALE PESI OFFERTA ECONOMICA		30

Per l'individuazione dei coefficienti da utilizzare per il calcolo dei punteggi da attribuire ai singoli elementi oggetti di valutazione si opererà come segue:

- nel caso di elementi quantitativi (Q): interpolazione lineare tra il valore a base di gara ed il valore migliore dell'elemento di valutazione;
- nel caso di elementi qualitativi (D): media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente nell'intervallo tra 0 e 1 dai componenti della Commissione di gara;
- nel caso di elementi tabellari (T), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

14. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per la valutazione dei criteri e sub criteri aventi natura qualitativa (D) la Commissione di gara procede come segue:

- al calcolo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la seguente scala:

Ottimo	1,00
Molto Buono	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70
Sufficiente	0,60
Insufficiente	0,50
Scarso	0,40
Limitato	0,30
Molto limitato	0,20
Appena trattato	0,10
Non valutabile	0,00

- all'assegnazione del punteggio a ciascun sub-criterio (indice di valutazione) dell'Offerta Tecnica moltiplicando il relativo coefficiente medio, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) per il peso massimo (ponderazione) previsto in corrispondenza del sub-criterio medesimo;
- all'assegnazione del punteggio a ciascun criterio (indice di valutazione) mediante la somma dei punteggi assegnati ai relativi sub-criteri di cui alla lettera b);
- all'assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi criteri ai sensi della precedente lettera c), formulando una graduatoria provvisoria delle sole Offerte Tecniche;

Prima riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Seconda riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l'offerta tecnica e quella economica, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con due cifre decimali. L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con applicazione del metodo aggregativo compensatore indicato nelle Linee Guida ANAC.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{II.A} \times P_{II.A} + C_{II.B} \times P_{II.B} + \dots + C_n \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i ;

$C_{II.A}$ = coefficiente criterio di valutazione II.A, del concorrente i ;

$C_{II.B}$ = coefficiente criterio di valutazione II.B, del concorrente i ;

.....

C_n = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

$P_{II.A}$ = peso criterio di valutazione II.A;

$P_{II.B}$ = peso criterio di valutazione II.B;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

15. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio da attribuire all'offerta economica si compone di n.2 valutazioni per un totale di 30 punti.

Il primo punteggio da attribuire all'offerta riguarda il rialzo in percentuale dell'importo a base d'asta annuale di euro 132.000,00 da corrispondere alla Stazione Appaltante ed è pari ad un massimo di 24 PUNTI calcolato con la seguente formula:

$$C_i = R_i/R_{max} * 21 \quad P_{i-esimo} = 3 + [R_i/R_{max} * 21] = 24 \quad P_i = 3 + C_i$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente-iesimo;

R_i = rialzo percentuale offerto dal concorrente-iesimo;

R_{max} = rialzo percentuale max dell'offerta più conveniente per il comune;

$P_{i-esimo}$ = punteggio assegnato al concorrente i -esimo.

La percentuale di rialzo offerta sarà un numero intero con massimo due cifre dopo la virgola; nel caso di offerta economica indicata con tre o più cifre dopo la virgola, viene assunto il valore escludendo la terza e/o ulteriori cifre.

Il secondo punteggio da attribuire all'offerta economica di 6 PUNTI verrà assegnato al concorrente che proporrà tariffe agli utenti in prima fascia (mattino) ed in seconda fascia (pomeriggio) di ogni giorno della settimana (festivi e non), che convenzionalmente viene considerato come somma degli importi della fascia del mattino e del pomeriggio, assegnati con la seguente formula:

$$P_i = \frac{\text{offerta minima} - (\text{offerta } i\text{-esima} - \text{offerta minima})}{\text{offerta minima}} * 6$$

dove:

P_i = punteggio da assegnare all'offerta i -esima

Esempio:

nel caso di 5 offerte

A=20 euro/h dove 20 euro/h è il totale della somma delle 2 fasce (mattina 8 euro e pomeriggio 12 euro)

B=21 euro/h dove 21 euro/h è il totale della somma delle 2 fasce (mattina 9 euro e pomeriggio 12 euro)

C= 30 euro/h dove 30 euro/h è il totale della somma delle 2 fasce (mattina 13 euro e pomeriggio 17 euro)

D= 40 euro/h dove 40 euro/h è il totale della somma delle 2 fasce (mattina 20 euro e pomeriggio 20 euro)

E= 50 euro/h dove 50 euro/h è il totale della somma delle 2 fasce (mattina 25 euro e pomeriggio 25 euro)

$$P_A = \frac{20,00 - (20,00 - 20,00)}{20,00} * 6 = 6,00 \text{ punti} \quad \text{offerta della società A}$$

$$P_B = \frac{20,00 - (21,00 - 20,00)}{20,00} * 6 = 5,70 \text{ punti} \quad \text{offerta della società B}$$

$$PC = \frac{20,00 - (30,00-20,00)}{20,00} * 6 = 3,00 \text{ punti} \quad \text{offerta della società C}$$

$$PD = \frac{20,00 - (40,00-20,00)}{20,00} * 6 = 0,00 \text{ punti} \quad \text{offerta della società D}$$

$$PE = \frac{20,00 - (50,00-20,00)}{20,00} * 6 = -3 \text{ punti} = 0 \quad \text{offerta della società E}$$

Viene stabilito che per offerte con importo offerto pari al doppio dell'offerta minima, il punteggio è pari a 0 punti, come pure per punteggi negativi (quindi per offerte con importo maggiore del doppio dell'importo minimo offerto) si avrà un valore negativo, che convenzionalmente verrà considerato ugualmente pari a zero) Si rammenta che l'importo offerto a base di calcolo è pari alla somma del:

Prezzo orario della fascia del mattino + prezzo orario della fascia del pomeriggio (per corsia di nuoto).

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art.77 del D. Lgs. n.50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art.77, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblicherà, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della Commissione Giudicatrice ed i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art.29, comma 1, del D. Lgs. n.50/2016.

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma telematica della C.U.C. istituita presso l'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata accessibile al sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucvalvibrata.

La prima seduta pubblica si terrà il giorno **16/02/2023 alle ore 15:30**; in tale seduta la Commissione di gara, in seduta pubblica telematica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- verificare il contenuto e la completezza della documentazione amministrativa, e in caso negativo, per i casi espressi da tale procedura, ad escludere le offerte dalla gara, fatto salvo quanto previsto all'art.83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (soccorso istruttorio);
- verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo ex art.2359 del Codice Civile, ovvero ogni altra situazione e relazione che possa dimostrare l'appartenenza ad un unico centro decisionale e, se stabilito esserci le condizioni di contrasto normativo, escludere direttamente dalla gara tutte le ditte interessate come da art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- verificare che i consorziati e gli operatori economici raggruppati non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e in caso positivo ad escludere sia il consorzio che il consorziato dalla gara, ovvero il mandatario e i mandanti in caso di R.T.C.;
- verificare le condizioni di ammissibilità di raggruppamenti o consorzi ordinari eterogenei/omogenei costituiti o da costituirsi.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione Giudicatrice apre, in seduta pubblica telematica le buste contenenti le offerte tecniche al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti e quindi comunicare l'elenco degli ammessi.

La stessa Commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione, tramite la piattaforma telematica, comunicherà i punteggi finali attribuiti alle singole offerte tecniche; a seguire si procederà, sempre in seduta pubblica, all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

Preso atto dei ribassi offerti, si procederà all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art.97 del D. Lgs. n.50/2016, ovvero, indicando al RUP le offerte che appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere a riguardo, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.

In ottemperanza all'art.95, comma 10, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il RUP, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art.97, comma 5, lettera d), del D. Lgs. n.50/2016.

Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di rinviare la data delle sedute di gara, senza che gli offerenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo e di sospendere e differire le operazioni di gara informandone i partecipanti.

17. VERIFICA DI CONGRUITA'

Nel caso di offerte che presentino un punteggio pari ad almeno 4/5 del punteggio massimo nella valutazione dell'offerta tecnica e 4/5 del punteggio massimo previsto per la valutazione dell'offerta economica, secondo quanto disposto dall'art.97, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione Giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli artt.59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D. Lgs. n.50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art.18.

18. PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione di gara provvede, a seguito dell'eventuale procedimento di verifica di congruità dei prezzi offerti:

- a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- a formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che abbia presentato la migliore offerta.

In caso di parità di punteggio complessivo, sarà preferito il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità, la Commissione procederà all'aggiudicazione tramite sorteggio.

La Commissione di gara provvederà ad escludere i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Si precisa che, ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto di cui trattasi.

Nel caso si presenti una sola offerta, la Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione, qualora la stessa sia ritenuta congrua e conveniente; in caso contrario non si procederà all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art.32 del decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Ai sensi degli artt.71 e 76 del D.P.R. n.445 del 2000 la Stazione appaltante può:

- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti all'art.7 del presente disciplinare, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio, ai sensi dell'art.43 del D.P.R. n.445 del 2000, l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;

- revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo classificato in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

19. GARANZIA DEFINITIVA

Il concessionario è obbligato a costituire una garanzia per la regolare esecuzione del presente capitolato pari al 10 per cento del valore complessivo della concessione, mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La garanzia di cui al presente paragrafo copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento alle obbligazioni assunte nel presente capitolato e sarà svincolata, con atto espresso, decorso sei mesi dalla scadenza della concessione, verificato il regolare compimento delle prestazioni convenute.

Alla garanzia definitiva si applicano le stesse riduzioni previste dall'art.93 comma 7 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n.31.

20. STIPULA DEL CONTRATTO E PUBBLICITA' LEGALE

Il contratto, ai sensi dell'art.32, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'inizio del servizio potrà avvenire, su richiesta della Stazione Appaltante, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art.103 del D. Lgs. n.50/2016.

Ai sensi dell'art.93, commi 6 e 9, del D. Lgs. n.50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto.

La stipula del contratto avverrà nel rispetto dei principi di cui all'art.32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Le spese relative alla pubblicazione del bando della procedura di affidamento, ai sensi dell'art.216, comma 11, del D. Lgs. n.50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art.105, comma 3, lett. c bis) del D. Lgs. n.50/2016.

21. FALLIMENTO O RISOLUZIONE

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, la stazione appaltante si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art.110, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

22. NORME E AVVERTENZE

Si avverte che:

- a) non saranno ammesse offerte in ribasso;

- b) non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura di gara;
- c) ciascun concorrente non può presentare più di una offerta;
- d) la trasmissione dell'offerta rimarrà ad esclusivo rischio del mittente;
- e) nella formulazione dell'offerta dovranno essere tenute presenti le seguenti condizioni, alle quali l'impresa aggiudicataria dovrà sottostare:
 - nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente concessione l'impresa si obbliga ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi suddetti. L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
 - in caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dalla stazione appaltante o a questa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata. Procederà in tal caso ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni.

L'ufficio provvederà a comunicare il risultato della gara tramite la piattaforma telematica a tutte le imprese partecipanti ed a pubblicare sul profilo di committente apposito avviso di post-informazione.

23. ALTRE INFORMAZIONI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della Stazione Appaltante, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art.53 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e, per quanto in esso non espressamente previsto, dagli artt.22 e seguenti della Legge n.241/1990 e successive modificazioni.

Il diritto di accesso è differito: in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione; in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Si fa presente che laddove la richiesta di accesso (formale o informale) riguardi informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali o contenga dati sensibili e giudiziari, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei limiti strettamente necessari e riservandosi la facoltà di attivare la procedura di notificazione al contro interessato ai sensi dell'art.3 D.P.R. n.184/2006.

24. CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie relative all'esecuzione del contratto trova applicazione l'art.205 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; resta esclusa la competenza arbitrale di cui all'art.209 dello stesso decreto legislativo.

25. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

I dati personali contenuti nell'offerta e nella documentazione annessavi verranno trattati soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, connesse o strumentali all'esercizio dell'attività amministrativa dell'Ente, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Il trattamento dei dati potrà avvenire anche mediante strumenti automatizzati, e da parte di soggetti che gestiscano servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto all'Ente, per conto e previa autorizzazione dello stesso. La comunicazione e la diffusione dei dati personali saranno effettuate nei confronti dei soli soggetti autorizzati da norme di legge o di regolamento, o dei soggetti pubblici (esclusi gli enti pubblici economici) per lo svolgimento di funzioni istituzionali, in quest'ultimo caso previa comunicazione al Garante. L'offerente ha i diritti contemplati dagli artt.11 e 12 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), da esercitare con le modalità ivi indicate.

Il conferimento dei dati personali richiesti dal presente disciplinare ha natura obbligatoria rispetto all'esperienza della gara.

Allegati:

- Allegato A: Istanza di ammissione alla gara;
- Allegato B: Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- Allegato C: Dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione/capacità economico-finanziaria;
- Allegato D: Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- Allegato E: Offerta economica per operatori singoli o per R.T.C. e soggetti assimilabili (con idoneità plurisoggettiva) costituiti;
- Allegato E bis: Offerta economica per i soggetti R.T.C. e soggetti assimilabili (con idoneità plurisoggettiva) non costituiti;
- Modello 1: Dichiarazione attestante l'assenza di cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- Modello 2: Attestazione di accettazione delle clausole del bando e del disciplinare di gara e dichiarazioni e in merito alle posizioni contributive;
- Modello 3: Attestazione per la presentazione dell'offerta da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o soggetti assimilabili costituiti;
- Modello 3 bis: Attestazione per la presentazione dell'offerta da parte di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o soggetti assimilabili non costituiti;
- Modelli 4: Dichiarazioni per l'avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario ai sensi dell'art.89, commi 1 e 3 del D. Lgs. n.50/2016;
- Relazione;
- Disciplinare telematico.